



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA

CIG _____ **Rep.** _____

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in Roma, presso la sede della Prefettura in via Stendhal 1, il sottoscritto _____, titolare di firma digitale rilasciata dal Ministero dell'Interno n. _____ valida sino al _____ e non revocata, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta nomina con decreto prefettizio del _____, riceve il presente atto già sottoscritto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a uffici e sale di rappresentanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, a seguito di procedura aperta _____, con firma digitale e qui trasmesso dai seguenti soggetti:

da una parte:

il/la _____ nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali e Attività Contrattuale della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma _____ in rappresentanza del Ministero dell'Interno (nel seguito indicato anche come “Amministrazione”);

e dall'altra:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

il/la _____ (C.F. _____), in qualità di legale rappresentante
pro tempore della società _____, con sede legale in _____
C.F./P.IVA _____.

Di seguito, congiuntamente, “le Parti”

Premessa

In data _____ è stata indetta una procedura di gara a procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo del sistema informatico di e-procurement ASP (Application Service Provider) di CONSIP S.P.A., per l'affidamento per la durata di 24 mesi dal _____ del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici e sale di rappresentanza della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € _____ al netto dell'iva.

In esito alla predetta procedura di gara, è risultata aggiudicataria la società _____ (di seguito, “Impresa”) avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 (recante il Codice dei Contratti pubblici, di seguito, solo, “Codice”).

L'Impresa ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche necessarie per eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente contratto _____ e di essere pienamente a conoscenza, avendo effettuato il sopralluogo nelle sedi della Prefettura, delle condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

L'Impresa ha presentato cauzione definitiva calcolata ai sensi dell'art. 103 del Codice, per un importo di € _____ (euro _____).

In esito ai controlli presso le Autorità competenti, l'Amministrazione ha verificato il possesso da parte dell'Impresa dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipulazione di un contratto pubblico ai sensi dell'art. 80 del Codice.

L'Impresa ha comunicato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010 n. 136, gli estremi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto.

* * * * *

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto e Fonti del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici e sale di rappresentanza della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

- a) dal presente Contratto;
- b) dal Disciplinare di Gara;
- c) dal Capitolato Speciale e relativi allegati: Dettaglio Immobili; Struttura dell'Offerta; Superfici oggetto del servizio;
- d) dal DUVRI;
- e) dal Patto d'integrità;
- f) dall'Offerta tecnica ed Economica dell'Impresa in sede di gara;
- g) dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- h) dal D. Lgs n. 50/2016;
- i) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati;
- j) dal rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 gennaio 2021 (in Gazz. Uff., 19 febbraio 2021, n. 42), recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio e riferimento alla ulteriore documentazione di gara, alle regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente di riferimento.

Il Capitolato Speciale e relativi allegati, l'Offerta tecnica ed Economica presentata



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

dall'Impresa in sede di gara e l'ulteriore documentazione di gara (ancorchè non espressamente richiamata) costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso.

Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza.

L'Impresa è altresì tenuta a svolgere qualunque servizio e attività, non espressamente menzionati nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta di gara e/o anche accessori, necessari a rendere completo, efficiente e a regola d'arte il servizio medesimo.

Con la stipula del presente contratto l'Impresa si obbliga, pertanto, irrevocabilmente, nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi e attività.

Art. 2

Durata del contratto

L'appalto avrà una durata di _____ (____) mesi ed avrà inizio dal giorno di avvio del servizio in data _____.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, secondo le previsioni del Disciplinare di gara. In tal caso, l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Corrispettivo

Per il servizio oggetto del contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa il compenso complessivo, per il periodo dal _____, di € _____ (_____) oltre € _____ (_____) per IVA (22%), per un totale di € _____ (_____) calcolato sulla base delle seguenti specifiche:

- compenso mensile di € _____ (_____) comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA (22%) di € _____ (_____) per un totale mensile di € _____ (_____).

L'Impresa dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Amministrazione e/o ulteriori Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

L'Impresa rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo ulteriore rispetto a quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, salve le previsioni di cui al successivo art. 4, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione.

Così come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, si applica il meccanismo della



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

scissione dei pagamenti dell'I.V.A., c.d. "Split Payment art. 17-ter del D.P.R. 633/1972".

Art.4

Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto].

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5

Garanzia di esecuzione del Contratto

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto l'Impresa si impegna a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice entro e non oltre la data del _____.

Detta cauzione garantirà, per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l'applicazione delle penali.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103, co. 5, del Codice nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio (*ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*).

Il garante, pertanto, resterà obbligato fino all'emissione del certificato di fine servizio.

Art. 6

Condizioni e termini di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile elettronica, intestata alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, Via IV Novembre 119/a Roma, CF 80197350582, redatta secondo le norme in vigore.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010.

Le fatture dovranno riportare i seguenti elementi identificativi:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Codice Identificativo della Prefettura di Roma: _____

Informazioni	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice identificativo di gara	CIG
Capitolo di Spesa	_____
Tipologia della prestazione	Servizio di pulizia degli uffici e sale di rappresentanza della Prefettura di Roma – U.T.G.
Ufficio della fornitura	Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali
Codice IBAN impresa	_____

Si precisa che le fatture prive dell'indicazione del CIG o contenenti un CIG errato ed emesse senza i dati identificativi citati verranno respinte.

L'Impresa trasmette all'Amministrazione, con cadenza mensile, a corredo della fattura e contestualmente alla stessa, la relazione di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento comprensive delle ore svolte e dei relativi orari.

L'Impresa trasmette inoltre:

- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensili di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro ____ (____) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, tramite il servizio di trasmissione di fatturazione elettronica al codice_____, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'Impresa e di eventuali inadempimenti nei confronti dell'Erario nei casi previsti dall'art. 48 *bis* del D.P.R. n. 602/1973.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico dell'Impresa l'Amministrazione si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

Qualora l'Impresa non dovesse essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, l'Amministrazione, ad istanza dell'Impresa stessa, corrisponderà le somme dovute direttamente all'INPS e all'INAIL.

In ogni caso, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'Impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

In ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Impresa ha istituito il conto corrente bancario n. _____.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

A tale fine, l'Impresa ha comunicato all'Amministrazione (con _____) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, indicando il/la Sig./Sig.ra _____.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal contrante, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dall'Amministrazione.

Art. 7

Obblighi a carico dell'Impresa

L'Impresa è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio e a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare qualsivoglia, anche minimo, disturbo o intralcio al regolare



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

funzionamento degli uffici interessati dal servizio.

Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 3, tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi agli spostamenti del personale, le spese per l'acquisto delle uniformi per il personale impiegato, le spese per materiali necessari allo svolgimento del servizio, nonché quanto altro, non menzionato nel presente articolo o nei documenti contrattuali, che l'Impresa è tenuta ad assicurare per il buon esito del servizio a regola d'arte.

L'Impresa è tenuta a segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli eventuali danni provocati nell'esecuzione del servizio.

L'Impresa è tenuta, nello svolgimento del servizio, ad utilizzare prodotti conformi alle vigenti normative.

Art. 8

Esecuzione del servizio – Sospensione

L'Impresa si impegna ad effettuare il Servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per professionalità e numero allo svolgimento dello stesso.

Entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del servizio l'Impresa dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione del servizio, le rispettive qualifiche professionali e posizioni previdenziali. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

consegnato sia avviato all'espletamento del Servizio.

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite che dovessero risultare inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ove l'Impresa non dovesse ottemperare al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa potrà dichiarare risolto il contratto e affidare il servizio in danno dell'Impresa.

Ogni persona incaricata del Servizio dovrà indossare una divisa di lavoro ed essere munita di apposito cartellino di riconoscimento.

Ogni variazione delle modalità organizzative e di svolgimento del servizio di pulizia dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Sono a totale carico dell'Impresa i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei propri dipendenti e per la relativa lavatura.

In tutti i casi in cui sopravvengano delle evenienze non prevedibili e/o in alcun modo preventivabili al momento della stipula del presente contratto e che impediscano, in via temporanea, che il corretto svolgimento del servizio possa utilmente e regolarmente essere eseguito, il Direttore dell'Esecuzione del contratto avrà facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Al momento della sospensione deve essere compilato - con l'intervento di un in-



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

caricato dell'Impresa o di un suo legale rappresentante - un apposito verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio, nonché dello stato di avanzamento del servizio, delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato senza eccessivi oneri, della consistenza della manodopera e delle eventuali attrezzature e mezzi d'opera esistenti nei luoghi di esecuzione del servizio al momento della sospensione.

La sospensione è da intendersi disposta per il tempo strettamente necessario, di talché, cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del contratto dispone la ripresa dell'esecuzione della prestazione ed indica un nuovo termine contrattuale che tenga conto del predetto ed eventuale periodo di sospensione.

Art. 9

Direttore dell'Esecuzione e Rappresentante dell'Impresa

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del presente contratto l'Amministrazione nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche e i controlli sulla corretta e puntuale esecuzione del Servizio ad opera dell'Impresa.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione provvederà a:

- a) seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei termini contrattuali;
- b) evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
- c) attestare la regolare esecuzione del servizio.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni l'Impresa dovrà altresì nominare e comunicare un proprio referente qualificato, che dovrà essere sempre reperibile nei giorni lavorativi, incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale dell'Impresa e di assicurare che il servizio venga svolto regolarmente e in conformità agli obblighi contrattuali.

Il rappresentante dell'Impresa dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività oggetto del medesimo.

Art. 10

Osservanza della normativa in materia di lavoro

L'Impresa è tenuta ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni previste dai CC.CC.NN.L. di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

L'Impresa deve rispettare altresì, se tenuto, le norme di cui alla L. n. 68/99 e ss.mm.ii., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

L'impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, così come previsto dal presente contratto.

L'Impresa si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

A tal fine, l'Impresa si impegna, tra l'altro:

- ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l'incolumità del personale dell'Amministrazione e degli utenti che accedono ai locali della stessa.

In caso di accertato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.



Art. 11

Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice l'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.

Il subappalto è consentito alle condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara e alla normativa che regola la materia, previa autorizzazione dell'Impresa, purché:

- all'atto dell'offerta il l'Impresa abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare, in caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Non può essere in ogni caso affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- l'Impresa dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

dei subappaltatori entro il menzionato termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore della stessa.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il RUP provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi siano stati comunicati all'Amministrazione ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.

Art. 12

Avvalimento

L'Avvalimento è regolato dall'art. ____ del Disciplinare di Gara.

Nel caso in cui l'Impresa, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del Codice, l'Amministrazione, per il tramite del R.U.P., ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo da parte dell'Impresa (avvalente) di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria. In particolare, l'Impresa (avvalente) dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'Impresa affidataria e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

L'accertamento da parte del RUP di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'Impresa avvalente, oppure di ritardi dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'Impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà all'Amministrazione, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

Art. 13

Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 c.c.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i danni o i deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa, saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio degli ulteriori addebiti e/o ulteriori sanzioni che potranno adottarsi in via giudiziaria.

Art. 14

Tutela contro azioni di terzi

L'impresa assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto di diritto con dichiarazione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione del servizio, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Art. 15

Obbligo di riservatezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Impresa si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente contratto e, comunque, fino al momento in cui le informazioni soggette al vincolo di riservatezza siano divenute di dominio pubblico.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 16

Forme di inadempimento

L'impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente o temporaneamente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare, soddisfacente e a regola d'arte.

Art. 17

Procedimento di contestazione delle inadempienze

L'omissione di servizio o l'irregolare, non soddisfacente e non a regola d'arte espletamento della prestazione contrattuale sarà contestata per iscritto all'Impresa, ai fini dell'applicazione delle previste penalità.

L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Art. 18

Sanzioni per le inadempienze

La omissione anche parziale e/o temporanea del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno 3 (tre) omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto di diritto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non conformi alle previsioni del contratto, del Capitolato Speciale e relativi allegati, dell'Offerta tecnica e della restante documentazione di gara, inadeguate (non a regola d'arte), irregolari e/o insoddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Art. 19

Determinazione delle penalità

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1 (zero/uno) per cento ed il 15 (quindici) per cento del canone mensile pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa e alla reiterazione delle mancanze. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine di naturale scadenza del contratto/obbligazione. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito. Qualora l'omissione non interessi l'intero servizio ma si limiti ad uno o più dei locali e/o superfici oggetto del contratto, l'Amministrazione trattiene una somma di entità



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

corrispondente al costo contrattuale del servizio stesso.

Ciascuna contestazione di irregolarità del servizio comporta una penalità a carico dell'impresa di importo compreso tra lo 0,1 (zero/uno) per cento ed il 10 (dieci) per cento del canone mensile pattuito, al netto dell'IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze della mancanza ed alla relativa reiterazione. L'eventuale risoluzione del contratto, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino alla scadenza naturale del contratto/obbligazione.

Art. 20

Applicazione delle penalità

L'importo delle penalità è stabilito dall'Amministrazione con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'Amministrazione provvede a recuperare l'importo delle penalità in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 21

Sospensione dei pagamenti

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

in regola con gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'Impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'Impresa inadempiente.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto per fatto dell'Impresa qualora questa non ottemperi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo PEC.

Art. 22

Diritto di recesso

L'Amministrazione ha il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo (ivi compresa l'intervenuta attivazione di una convenzione Consip relativa a servizi di pulizia nel periodo di riferimento del presente contratto, ai sensi dell'articolo 2237, comma 1, c.c.) con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso, l'Impresa avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Impresa, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto fiduciario sottostante al contratto o, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, il fallimento, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica.

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata, indirizzata al domicilio eletto dall'Impresa ed indicato nel presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, anche in ipotesi di recesso per giusta causa, l'Impresa dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Impresa.

Art. 23

Risoluzione del contratto e Condizione risolutiva

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto di diritto a cura dell'Amministrazione.

L'Amministrazione avrà il diritto di risolvere, sempre che l'Impresa non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dall'Amministrazione, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte alla sessa, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

del servizio;

- c) sospensione del servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- d) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto e dalla documentazione nello stesso richiamata quale sua parte integrante;
- e) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- f) mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale e relativi allegati, al contratto ed all'Offerta Tecnica ed Economica e alla ulteriore documentazione di gara, allo scopo delle attività;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- h) ogni altra causa prevista dagli atti e dal presente contratto e dagli altri documenti di gara.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) ritardo nello svolgimento dell'esecuzione del contratto superiore a 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine di esecuzione;
- b) accertamento del venir meno in capo all'Impresa, di una delle



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

condizioni di cui all'art. 80 del Codice;

c) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

d) inosservanza agli obblighi di cui agli articoli 7 (Obblighi a carico dell'Impresa), 10 (Osservanza della normativa in materia di lavoro), 11 (Subappalto e responsabilità relative), 15 (Obbligo di riservatezza), 27 (Misure di prevenzione della corruzione e Clausola risolutiva espressa); 28 (Disposizioni antimafia), del presente contratto;

e) frode, dolo, colpa grave e grave negligenza, svolgimento del servizio con lavoratori non subordinati o para subordinati;

f) dopo tre contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;

g) dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

h) applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;

i) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

j) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti, mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

piena tracciabilità delle operazioni;

k) sopravvenienza a carico dell'Impresa, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

l) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

m) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

n) ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice, se nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

o) cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

p) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

q) cessione del contratto o dei crediti relativi;

r) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/4//2013, n. 62,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001), salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Con-traente;

s) ogni altra causa di risoluzione *ex* articolo 1456 c.c. prevista dal Capitolato, dal Contratto e dagli altri documenti di gara;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, da effettuarsi mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per l’Amministrazione medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito.

L’Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Al verificarsi della risoluzione l’Amministrazione tratterà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Art. 24

Codice di Comportamento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno*”, il Contraente e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione pur non venendo materialmente allegati al presente contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 25

Patto di Integrità

L’Impresa accetta ogni clausola del Patto di Integrità contenuta ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie, di seguito riportate.

L’Impresa dichiara, inoltre, di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle seguenti clausole comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 26

Attività di Controllo e Termini per la Vetrifica di Conformità

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali nonché nella restante



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

documentazione di gara allegata e richiamata.

L'impresa, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell'Impresa.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Impresa deve provvedere ad eliminare le irregolarità rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall'Amministrazione, pena in difetto l'applicazione di quanto previsto 15 - 22 del contratto.

I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione, pur con esito positivo, non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.

In ogni caso, l'Impresa è tenuta a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente contratto.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal Direttore dell'esecuzione entro 20 (venti) giorni dalla ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali.

Art. 27



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

Misure di prevenzione della corruzione e Clausola risolutiva espressa

L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del Contratto.

L'Impresa si impegna, inoltre:

- a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione;

- a denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

di natura criminale nei confronti della stessa, dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese", degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;

- a rispettare le disposizioni contenute nella Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, la Prefettura procederà alla risoluzione del presente contratto.

I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. Clausola risolutiva espressa: l'Amministrazione potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

quater, comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

Art. 28

Disposizioni Antimafia

L'Impresa prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia e si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Impresa. Qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.

Art. 29

Efficacia del contratto

Il presente contratto vincolerà l'Impresa fin dal momento della sottoscrizione mentre impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la eventuale registrazione in caso d'uso. Resta a carico dell'Amministrazione l'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

A tal fine l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 31

Cessione del Contratto e Cessione del Credito

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di di-ritto. È altresì vietata la cessione dei crediti, pena la risoluzione del contratto.

Art. 32

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dall'art. 2019, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 33

Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali e a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Art. 34

Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, anteriormente alla sottoscrizione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della richiamata normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione, o per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 35

Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto, le Parti eleggono domicilio come appresso:

L'Amministrazione: presso la PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di ROMA, via IV Novembre 119/A.

L'Impresa: _____

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Il presente atto, composto da 20 pagine a video, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo hanno sottoscritto come di seguito specificato:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma

1) il _____ , nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

2) il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante della società _____ mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io Ufficiale Rogante sottoscrivo questo contratto composto da n. 20 (venti) pagine a video, con imposta di bollo assolta, con firma digitale e appongo contestualmente la marcatura temporale ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.R. n.445/2000.

p. L'IMPRESA

Firmato digitalmente

p. L'AMMINISTRAZIONE

Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Firmato digitalmente